

Roma,

9/11/2003



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
REPARTO 2
Prot. n.15605/2003

Al Comune di [REDACTED]
[REDACTED]
([REDACTED])

OGGETTO: Servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dei comuni. Quesito.


Con la nota che si riscontra, premesso che il Comune di [REDACTED] ha stipulato una convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti il servizio tributi con la Comunità montana del [REDACTED] successivamente revocata, si chiede di conoscere se lo svolgimento della gestione dei tributi da parte della menzionata comunità montana in favore di comuni non facenti parte della stessa corrisponda ai principi indicati dall'articolo 52, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Al riguardo, nel confermare integralmente il contenuto delle note UFF/17191/2002 e n. DPF/UFF/V/1225/2002 dello scrivente ufficio, si precisa che l'art. 52 in argomento permette ai comuni l'esercizio nelle forme associate, previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, esclusivamente delle funzioni di liquidazione ed accertamento dei tributi di competenza degli enti locali interessati, con esclusione quindi della riscossione che può essere affidata, a norma dalla successiva lett. b) del predetto articolo 52, soltanto ai soggetti nella stessa

indicati. Si aggiunge che l'esercizio della gestione dei tributi, con i limiti suindicati, da parte delle comunità montane, è ovviamente limitato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soli comuni costituenti la comunità stessa, e non può essere esteso neanche previa convenzione ad altri enti locali.

Lo svolgimento di attività in maniera non conforme al disposto delle norme citate sostanzia pertanto una illegittimità dei relativi atti.

Infine, in ordine alla congruità dei compensi per le attività svolte, questi, in assenza di un procedimento di pubblica evidenza, andranno stabiliti dai comuni interessati previa adeguata ponderazione del pubblico interesse con criteri di ragionevolezza, ed in ogni caso non potranno essere superiori a quelli previsti per le stesse attività da vigenti disposizioni di legge.


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO F.F.
Giampaolo de PAULIS